



ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "KULTROSES 659"

In data 20/03/2012 a Prato, in via Pistoiese n. 659 si sono riuniti i seguenti sigg.:

1. Sig.ra Veronica Natali, nata a Prato il 20/11/1981, residente a Prato in via di Gabbiana n.1/b2, C.F. NTL VNC 81S60 G99A
2. Sig.ra Martina Saetta, nata a Prato il 01/11/1984, residente a Prato in via Tirso n. 37; C.F. STT MTN 84S41 G999Y
3. Sig. Maurizio Bertocci, nato a Pistoia il 06/02/1962, residente a Pistoia in via G. Giusti, n. 3; C.F. BRT MRZ 62 B 06 G 713 J
4. sig. Filippo Petacchi, nato a Firenze il 05/04/1978, residente a Prato in Via Dei Catracci n. 35; C.F. PTC FPP 78D05 D612P

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata " KULTROSES 659".

Art. 2 - L'Associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3 - L'Associazione ha sede in Prato via Pistoiese n. 659.

Art. 4 - L'Associazione ha come scopo esclusivo perseguire le seguenti finalità:
l'allestimento di spettacoli teatrali favorendo l'attività culturale dei soci e della comunità; realizzare corsi di formazione per attori e per i mestieri dell'arte in generale; realizzare rassegne e concorsi teatrali; la promozione della pratica teatrale e delle arti in genere con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri socie e a quelli di associazioni collegate nonché alla comunità; Promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, e partecipare ad esse con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti pubblici e privati. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6 - L'Associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS).

Art. 8 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 4 membri. L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona del Sig. Veronica Natali e del Consiglio Direttivo.

Veronica Natali *Martina Saetta* *Maurizio Bertocci* *Filippo Petacchi*

A comporre lo stesso vengono eletti i signori:

- 1) Martina Saetta: Vicepresidente;
- 2) Maurizio Bertocci: Segretario;
- 3) Filippo Petacchi: Tesoriere.

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..

Art. 9 - I costituenti deliberano che le quote sociali verranno assegnate in occasione della successiva prima riunione dei Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012.

Art. 11 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Prato, data 20/03/2012.

Firme

Veronica Natali	<u>Veronica Natali</u>
Martina Saetta	<u>Martina Saetta</u>
Maurizio Bertocci	<u>Maurizio Bertocci</u>
Filippo Petacchi	<u>Filippo Petacchi</u>

Allegato A "Statuto" associativo

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO

Eseguita registrazione dell'atto rog.to il 30 MAR 2012

al N. 3588 Mod. 3 Vol.

L'OPERATORE
Renato Filippelli



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Maria Concetta Consoli

ALLEGATO "A"

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. Ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione di promozione culturale "KULTROSES 659" con Sede in Prato, Via Pistoiese 659 c/o Circolo ARCI "La Libertà del 1945".

Art. 2. L'Associazione "KULTROSES 659", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. La sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione è apartitica.

Finalità e attività

Art. 3. Lo scopo principale dell'Associazione è praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro e delle arti in genere. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune. In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività anche fruendo della collaborazione di Enti locali, Associazioni, Scuole, Istituzioni Ecclesiali:

- allestimento di spettacoli teatrali favorendo l'attività culturale dei soci e della comunità;
- realizzare corsi di formazione per attori e per i mestieri dell'arte in generale;
- realizzare rassegne e concorsi teatrali;
- la promozione della pratica teatrale e delle arti in genere con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate nonché alla comunità;
- promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, e partecipare ad esse con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti pubblici e privati.
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altre personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Risorse Economiche

Art. 4. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte da:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo, da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- b) da ogni altro contributo, compresi sponsorizzazioni, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- e) ogni altro provento comunque conseguito.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi saranno pertanto reinvestiti a favore di attività istituzionali

Vericoletti Filippo Patrizia Tommaso Filippo Federico

statutariamente previste.

I Soci

Art. 5. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa. Saranno istituiti 3 (tre) ordini di soci:

- Socio Fondatore: coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
- Socio Ordinario: sono le persone, le società e gli Enti che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento della quota associativa annua e che condividono l'oggetto sociale prestando la propria opera prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'interno dell'Associazione.
- Socio Sostenitore: sono le persone, le società e gli Enti che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento della quota associativa annua, che condividono l'oggetto sociale ma che non prestano la propria opera attivamente all'interno dell'Associazione.

I soci fondatori ed ordinari sono tenuti a tesserarsi all'organizzazione deliberata dal Consiglio Direttivo a cui l'Associazione stessa verrà affiliata per la copertura assicurativa e per gli obblighi previdenziali.

Ciascun socio ha diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione. Le ammissioni e le rinunce dei Soci Ordinari e Soci Sostenitori sono deliberate dal Consiglio Direttivo dietro presentazione di domanda scritta, così come le esclusioni, motivate da comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta il versamento delle quote annuali associative stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché il rispetto del presente Statuto e dei regolamenti interni. Il numero dei soci effettivi è illimitato. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Veronica *Federico* *Filippo*

Gli Organi Sociali

Art. 6. Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ai soci spetta il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Assemblea dei Soci

Art.7. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 8. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 9. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 10. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

veic...th. Filippo... Paton... Filippo Petrali

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicePresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Consiglio Direttivo

Art. 11. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.


Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 12. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicePresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 13. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

vec. 114. 

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 17. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;

Uscio e Urti *Filippo Pecechi*

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vicePresidente.

Art. 18. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, sarà possibile istituire la figura del Direttore Artistico conferendo l'incarico a persona interna all'Associazione o ad un professionista esterno individuato su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo ed eletto con votazione a maggioranza qualificata dello stesso Consiglio. Compito del Direttore Artistico sono quelle di organizzare e programmare con il consenso del Consiglio Direttivo, le attività utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. La nomina a Direttore Artistico resta in carica per un anno ed è rieleggibile.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 19. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 20. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

Rendiconto Economico-Finanziario

Art. 21. Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, per la sua approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei soci", rimane affisso nei locali della Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Uscito

Filippo Potech

Filippo Potech

Modifiche Statuarie

Art. 22. Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 23 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.


Disposizioni finali

Art. 24. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia e i regolamenti interni.


Prato, 20/03/2012

seguono le firme dei soci fondatori.

Veronica Natali



Martina Saetta



Maurizio Bertocci



Filippo Petacchi

